

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## COMMISSIONE SPECIALE

### PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 1953  
(79<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

#### INDICE

##### Disegni di legge:

(Approvazione)

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero della difesa, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente »  
**(N. 2568)** (Approvato dalla Camera dei deputati):

CERICA, *relatore* . . . . . Pag. 1055

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero del tesoro, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente »  
**(N. 2679)** (Approvato dalla Camera dei deputati):

VARALDO, *relatore* . . . . . 1057

(Discussione e approvazione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 836, concernente elargizioni a favore delle famiglie di funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti delle Forze ar-

mate di polizia, vittime del dovere » **(N. 2726)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati):

RICCIO, *relatore* . . . . . Pag. 1052

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* . . . . . 1052

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 948, concernente regolazione dei rapporti fra lo Stato e l'Azienda nazionale idrogenazione combustibili (A.N.I.C.) e ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1032, concernente disposizioni complementari per la regolazione di rapporti fra lo Stato e la Azienda nazionale idrogenazione combustibili (A.N.I.C.) **(N. 2714)** (Approvato dalla Camera dei deputati):

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore* . . . . . 1056

MASTINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 1056

(Seguito della discussione)

« Ratifica di decreti legislativi concernenti la Presidenza del Consiglio, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente »  
**(N. 2377)** (Approvato dalla Camera dei deputati):

DE LUCA, *relatore* . . . . . 1053

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Asquini, Banfi, Boccassi, Boggiano Pico, Caso, Cerica, De Pietro, De Luca, Ferrabino, Franza, Gasparotto, Giardina, Giua, Jannelli, Palermo, Pezzini, Platone, Riccio, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Salomone e Varaldo.

Sono presenti altresì il Sottosegretario di Stato per l'interno, senatore Bubbio, e il Sottosegretario di Stato per le finanze, onorevole Mastino.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 836, concernente elargizioni a favore delle famiglie di funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti delle Forze armate di polizia, vittime del dovere** »  
(N. 2726) (Approvato dalla Camera dei deputati).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 836, concernente elargizioni a favore delle famiglie di funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti delle Forze armate di polizia, vittime del dovere », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**RICCIO, relatore.** Si tratta di un adeguamento di cifre in materia di elargizioni a favore delle famiglie di appartenenti alla Polizia vittime del dovere. Poichè dalle 8 mila lire del 1921 si arriva a 100 mila lire, mi pare che l'adeguamento sia giusto e propongo l'approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

**BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno.** È opportuno fornire qualche ulteriore elemento per meglio chiarire la portata di questo provvedimento e delle modificazioni apportatevi dalla Camera. Con il regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, venne prevista la concessione di elargizioni a favore delle famiglie di funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti delle Forze armate di polizia deceduti nell'adempimento del loro dovere; la misura minima era stata stabilita in lire 8 mila e con successiva legge 22 gennaio 1942, n. 181, la misura stessa venne fissata come massima. Con il decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 836, della cui ratifica oggi si tratta, tale massimo venne elevato a lire 100 mila. Presso l'altro ramo del Parlamento, in sede di ratifica del decreto legislativo in questione, tale massimo, ad istanza anche del Governo, venne elevato a lire 500 mila per le famiglie dei funzionari di Pubblica sicurezza e degli ufficiali delle Forze armate di polizia; a lire 400 mila per

quelle dei sottufficiali, a lire 300 mila per quelle degli agenti, e ciò sia per adeguamento dei valori, sia soprattutto per un più giusto riconoscimento del sacrificio compiuto dai Caduti e delle esigenze delle loro famiglie.

È da avvertire che si tratta di massimi e che entro tali cifre si deve tenere conto delle particolari situazioni delle famiglie, a cui le somme debbono essere corrisposte. Confido che la Commissione speciale del Senato vorrà approvare le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 836, in sede di ratifica, anche come doveroso omaggio alla memoria di Coloro che hanno fatto sacrificio della vita nell'adempimento del loro dovere. Comunico infine che nel periodo dal 1° luglio 1948 a tutto il 1951 le Vittime del dovere sono state 135 (79 di Pubblica sicurezza e 56 dell'Arma dei carabinieri) delle quali 37 sono decedute nella lotta contro il banditismo.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

## Art. 1.

Il decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 836, è ratificato con le seguenti modificazioni:

*Articolo unico. — È sostituito dal seguente:*

« La misura delle elargizioni previste dall'articolo 14 del regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, sostituito con l'articolo unico della legge 22 gennaio 1942, n. 181, è elevata fino a cifra non superiore a lire 100.000 e, con decorrenza dal 1° luglio 1948, fino a cifra non superiore a lire 500.000 per le famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza e degli ufficiali delle Forze armate di polizia; fino a cifra non superiore a lire 400.000 per quelle dei sottufficiali, e fino a cifra non superiore a lire 300.000 per quelle degli agenti delle forze armate medesime.

Ai fini della determinazione delle elargizioni suddette sarà tenuto conto delle situazioni delle famiglie, cui dovranno essere corrisposte.

Sono soppresse le parole « e degli appartenenti alla milizia volontaria per la sicurezza

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

79ª RIUNIONE (23 gennaio 1953)

nazionale» contenute nel secondo comma dell'articolo unico della legge 22 gennaio 1942, n. 181 ».

(È approvato).

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto, per la maggiore spesa di carattere continuativo, con i fondi stanziati nel capitolo 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1952-53 e, per la spesa conseguente all'applicazione delle maggiorazioni arretrate, valutata in lire 20 milioni, mediante riduzione per uguale importo dello stanziamento del capitolo 54 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo.

Con decreto del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**« Ratifica di decreti legislativi concernenti la Presidenza del Consiglio, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente » (N. 2377) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica di decreti legislativi concernenti la Presidenza del Consiglio, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente », già approvato dalla Camera dei deputati.

Proseguiamo nell'esame dei decreti legislativi, già iniziato nella riunione del 17 dicembre 1952.

DE LUCA, *relatore*. In merito al decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 471 « Attività dell'Alta Corte di giustizia in relazione alle norme sull'avocazione dei profitti di regime »,

osservo che si tratta della proroga al 28 febbraio 1948 del termine che scadeva nel 1946 per l'avocazione dei profitti di regime. Ne propongo la ratifica.

Con il decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479, « Disposizioni concernenti gli assegni familiari » si rivedono le vecchie tabelle che non risultavano più adeguate e si precisa chi deve godere del beneficio. Può essere ratificato.

Il decreto legislativo 10 dicembre 1946, n. 500, concerne la « Proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 16 settembre 1946 n. 334, per la corresponsione del premio della Repubblica ». Si tratta semplicemente della proroga al 31 dicembre 1946 del termine per presentare le domande. Ne propongo la ratifica.

In merito al decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 532, « Devoluzione alla Valle d'Aosta di alcuni servizi », osservo che tale decreto legislativo fu di rilevante importanza, almeno in quel momento, perchè con esso alcuni servizi che facevano capo allo Stato furono soppressi e passarono alla Regione anzidetta. In og i modo si tratta di questione ormai superata. Possiamo quindi procedere alla ratifica di questo decreto legislativo.

Il decreto legislativo 30 dicembre 1946, n. 557, « Variazioni ai canoni relativi al servizio delle radiodiffusioni circolari » prevede l'aumento da 450 a 1.000 lire dei canoni; esso è ormai superato; possiamo quindi ratificarlo.

Il decreto legislativo 28 dicembre 1946, n. 566, « Proroga al 30 giugno 1947 del blocco dei prezzi delle merci e dei servizi » è anche esso superato e pertanto può essere ratificato.

Il decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 574, « Norme sull'assetto della legislazione nei territori liberati, per i provvedimenti adottati dagli Enti locali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale » ebbe portata politica rilevante, ma è anch'esso superato; possiamo ratificarlo.

Il decreto legislativo 29 dicembre 1946, n. 577, riguarda « Modificazione dell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, concernente il nuovo trattamento economico del personale dipendente dagli Enti parastatali e degli Enti ed istituti di diritto pubblico

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

79ª RIUNIONE (23 gennaio 1953)

sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato». Nel titolo è la materia del decreto. Ne propongo la ratifica.

Il decreto legislativo 22 dicembre 1946, n. 598, « Modificazioni alle norme sull'avocazione dei profitti eccezionali di speculazione » consente che l'interessato, con domanda alla Intendenza di finanza, possa chiedere il pagamento in unica soluzione e prevede che l'Intendente possa fissare un termine. Scaduto quel termine senza che l'interessato faccia onore all'impegno, egli viene iscritto nel ruolo per il rateo normale di sei scadenze trimestrali. Il decreto legislativo in questione è ormai superato e ne propongo la ratifica.

Il decreto legislativo 22 dicembre 1946, n. 626, concerne « Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, riguardante l'avocazione allo Stato dei profitti di guerra e dei profitti eccezionali di speculazione e al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, concernente modificazioni alle norme circa l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra ». Con esso si prevede la detrazione delle perdite relative a danni di guerra. Si tratta di un provvedimento di elementare giustizia e ne propongo la ratifica.

In merito al decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 652, « Sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza a favore dei prigionieri di guerra e degli intercati civili » osservo che si era presunto in un primo momento che le situazioni personali in materia potessero essere risolte immediatamente. Invece ci furono dei ritardi ed allora si è ritenuto opportuno sospendere i termini. Il decreto va ratificato.

Sul decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 4, « Cambiamento della denominazione dell'Ordine Militare di Savoia in quella di " Ordine Militare di Italia " » non ho nulla da osservare: possiamo ratificarlo.

Il decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 5, concerne « Proroga al 31 marzo 1947 dei termini stabiliti per la cessazione delle gestioni straordinarie affidate a commissari dall'autorità governativa ». In quel momento si credeva davvero che si potesse con molta facilità far cessare il sistema delle gestioni straordinarie. Siccome non si fece in tempo a procedere

a tutte le liquidazioni, fu decretata la proroga al 31 marzo 1947 dei termini stabiliti per la cessazione delle gestioni straordinarie. Il decreto legislativo in questione è ormai superato e possiamo senz'altro ratificarlo.

Riguardo al decreto legislativo 13 gennaio 1947, n. 7, « Trattamento economico per le missioni e per i trasferimenti dei dipendenti statali » osservo che a tutti era ben nota la tragedia degli impiegati statali quando si trattava di andare in missione, perchè il trattamento di missione era completamente inadeguato. Con questo decreto si è provveduto ad un primo adeguamento, ormai superato. Possiamo quindi ratificare questo decreto legislativo.

Il decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 15, concerne « Modificazioni ad alcune norme relative alle licenze dei salariati statali e all'indennizzo di licenziamento per gli operai temporanei dipendenti dallo Stato ». In base a questo decreto legislativo il Ministero del lavoro è venuto a disciplinare la concessione delle licenze dei salariati statali e l'indennizzo di licenziamento per gli operai temporanei dipendenti dallo Stato. Non ho nulla da osservare in merito a questo decreto legislativo di cui propongo la ratifica.

Sul decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 18, « Assegnazione di un contributo straordinario, per l'anno 1946, ad integrazione del bilancio della Valle d'Aosta » non sono in grado di riferire nella riunione odierna perchè non ho trovato questo decreto legislativo nella « Lex ». Sarebbe opportuno, quindi, rinviare l'esame di tale decreto legislativo ad una prossima riunione.

In merito al decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 21, « Norme integrative al decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, in materia di assegnazione di prodotti agricoli e industriali, di prezzi e di commercio estero » osservo che si tratta di corvalidare alcuni atti della cosiddetta repubblica sociale: è questione ormai superata e propongo, pertanto, la ratifica di questo decreto legislativo.

Anche il decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27, concernente: « Soppressione del Ministero dell'assistenza postbellica e devoluzione delle sue attribuzioni ad altre Amministrazioni » è un provvedimento ormai superato, che va senz'altro ratificato.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

79ª RIUNIONE (23 gennaio 1953)

Propongo, invece, il rinvio dell'esame del decreto legislativo 4 gennaio 1947, n. 31, « Ripartizione delle spese relative al funzionamento degli organi indicati nel decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, che apporta modificazioni alla composizione del Comitato interministeriale dei prezzi ».

Il decreto legislativo 18 febbraio 1947, n. 40, concerne « Riserve di forniture e lavorazioni per le Amministrazioni dello Stato in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali ». Con formula un po' strana si dispone che è in facoltà del Governo di riservare alle industrie del Lazio e delle regioni meridionali un sesto delle forniture dello Stato e poi che questo sesto deve essere raggiunto. C'è una discordanza tra la premessa che dà la facoltà in questione al Governo e la seconda parte che importa un obbligo. Comunque la questione è oggetto di ulteriore legislazione; possiamo quindi ratificare il decreto legislativo anzidetto.

Chiedo infine il rinvio dell'esame del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 62, « Estensione del termine stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 maggio 1945, n. 287, per la riorganizzazione dell'Istituto centrale di statistica ».

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato ad una prossima riunione.

**Approvazione del disegno di legge: « Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero della difesa, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente » (Numero 2568) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero della difesa, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CERICA, *relatore*. Non ho nulla da osservare in merito a questi decreti legislativi, di cui propongo senz'altro la ratifica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

I seguenti decreti legislativi sono ratificati, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti stessi:

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 16 settembre 1946, n. 304 . . . . . | Riconoscimento dei gradi militari ai partigiani.  |
| 8 novembre 1946, n. 587 . . . . .   | Avanzamento dei sergenti maggiori e dei primi avieri.   |
| 10 gennaio 1947, n. 58 . . . . .    | Estensione agli ufficiali dell'Aeronautica militare del trattamento previsto per gli ufficiali dell'Esercito all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo. |
| 18 gennaio 1947 n. 66 . . . . .     | Soppressione del grado di maresciallo d'Italia e disposizioni riguardanti il grado di generale di armata.   |
| 18 gennaio 1947, n. 150 . . . . .   | Abrogazione delle norme relative all'uso da parte degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di autovetture proprie o dell'Amministrazione.                                |

- 13 maggio 1947, n. 500 . . . . . Collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa.
- 20 agosto 1947, n. 1050 . . . . . Modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.
- 31 dicembre 1947, n. 1718 . . . . . Modificazione dell'articolo 8 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e dell'articolo 8 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, concernente il collocamento in ausiliaria o dispensa dal servizio a domanda o d'autorità degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica.
- 3 dicembre 1947, n. 1749 . . . . . Autorizzazione al Ministero della difesa a far temporaneamente assumere all'Arsenale dell'Esercito di Piacenza lavorazioni e forniture per conto di terzi.
- 17 aprile 1948, n. 629 . . . . . Norme transitorie circa i periodi di comando di reparto richiesti dall'articolo 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370, ai fini dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.
- 21 aprile 1948, n. 1054 . . . . . Riconoscimento della qualifica di volontario della seconda guerra mondiale.
- 7 maggio 1948, n. 1115 . . . . . Arruolamento e trattamento economico degli specializzati dell'Esercito.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti questo articolo unico. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 948, concernente regolazione dei rapporti fra lo Stato e l'Azienda nazionale idrogenazione combustibili (A.N.I.C.) e ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1032, concernente disposizioni complementari per la regolazione di rapporti fra lo Stato e l'Azienda nazionale idrogenazione combustibili (A.N.I.C.)** » (N. 2714) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 aprile

1948, n. 948, concernente regolazione dei rapporti fra lo Stato e l'Azienda nazionale idrogenazione combustibili (A.N.I.C.) e ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1032, concernente disposizioni complementari per la regolazione di rapporti fra lo Stato e la Azienda nazionale idrogenazione combustibili (A.N.I.C.), già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Io merito alla modificazione apportata dalla Camera dei deputati al decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 948, desidererei un chiarimento dall'onorevole Sottosegretario. Infatti la Camera dei deputati ha proceduto alla ratifica del suddetto decreto legislativo con la seguente modificazione: « *Articolo 1 - Dopo le parole: "Le somme versate", sono aggiunte le parole: "e da versare"* ».

MASTINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Lo Stato e l'A.N.I.C. nel giugno del

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

79ª RIUNIONE (23 gennaio 1953)

1936 stipularono una convenzione secondo la quale l'A.N.I.C. si impegnava a costruire a Bari e a Livorno due stabilimenti per la produzione della benzina sintetica. A sua volta lo Stato si impegnava ad assumere in proprietà, dopo dieci anni, questi stabilimenti, rimborsando ed ammortizzando in dieci rate annuali i capitali investiti dall'A.N.I.C. Verso la fine del decennio, e precisamente il 31 dicembre 1945, lo Stato e l'A.N.I.C. stipularono una nuova convenzione in base alla quale lo Stato rinunciava ad acquistare l'anzidetto complesso industriale e l'A.N.I.C. si obbligava a corrispondere in denaro ed obbligazioni quanto era stato pagato dallo Stato per l'ammortamento degli impianti. La convenzione fu stipulata nell'agosto del 1948; al dicembre dello stesso anno in cui il contratto iniziale sarebbe decaduto, lo Stato avrebbe dovuto pagare l'ultima rata. Nella fissazione dell'importo di 7 miliardi fu compresa anche questa rata non ancora pagata perchè il termine non era scaduto. Per un errore di formulazione della legge si disse che l'A.N.I.C. era obbligata a rimborsare le rate versate, dimenticando che c'era questa rata non ancora versata. Però di questa rata si era tenuto conto nella fissazione della somma.

Poichè sorsero dei dubbi sull'obbligo dello Stato di versare quest'ultima rata in quanto nel contratto si parlava solo di somme versate, sorse la necessità di far sì che nella legge di ratifica si precisasse che l'A.N.I.C. doveva rimborsare « le somme versate e da versare ».

**RIZZO GIAMBATTISTA, relatore.** Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze e propongo alla Commissione di approvare il disegno di legge in esame.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

## Art. 1.

Il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 948, è ratificato con la seguente modificazione:

*Art. 1. — Dopo le parole: « le somme versate », sono aggiunte le parole: « e da versare ».*

*(È approvato).*

## Art. 2.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1032, è ratificato.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

**Approvazione del disegno di legge: « Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero del tesoro, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente » (N. 2679) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero del tesoro, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**VARALDO, relatore.** Con il presente disegno di legge si procede alla ratifica di tre decreti legislativi ai quali non sono state apportate modifiche dalla Camera dei deputati. Propongo senz'altro di approvare, nel testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento, il disegno di legge in esame.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

I seguenti decreti legislativi sono ratificati, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti stessi:

- 12 marzo 1948, n. 289 . . . . . Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.).
- 3 maggio 1948, n. 769 . . . . . Norme riguardanti il pagamento delle pensioni statali già iscritte presso gli uffici del Tesoro dei Governatorati dell'Africa orientale italiana, delle provincie libiche, dell'Egeo, delle provincie di confine i cui territori sono stati sottoposti ad altra sovranità.
- 7 maggio 1948, n. 1002 . . . . . Autorizzazione all'Amministrazione dello Stato a sottoscrivere nuove azioni della Società per azioni mineraria « Monte Amiata » fino all'importo di lire cinquantuno milioni.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti questo articolo unico.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.